



Trasmessa tramite PEC all'indirizzo:  
[emiliaromagna.controllo@corteconticert.it](mailto:emiliaromagna.controllo@corteconticert.it)

Spett.le  
Corte dei Conti  
Sezione Regionale di Controllo  
P.zza 8 agosto, 26  
40126 Bologna

Prot. n. 14210

Riccione, lì 31.03.2016

**Oggetto: Relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612, Legge 190/2014).**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), si trasmette, in allegato, la relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie del Comune di Riccione.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Cinzia Farinelli

COMUNE DI  
RICCIONE



**RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE  
Art. 1 commi 611 e 612  
Legge n. 190/2014**

**RELAZIONE FINALE  
ANNO 2015**

## PREMESSA

L'art. 1 commi 611 e 612 della legge n. 190/2014, inserendosi nel solco già tracciato dai precedenti interventi normativi, introduceva per gli enti locali - e per altre autorità pubbliche - l'obbligo di attivare un processo di razionalizzazione delle società possedute, definendo entro il 31 marzo 2015 un apposito piano operativo e trasmettendo poi entro il 31 marzo 2016 alla competente sezione regionale della Corte dei Conti una relazione esplicativa dei risultati conseguiti.

Il Comune di Riccione, in adempimento a quanto sopra previsto, definiva con atto sindacale n. 41/2015 il Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie da esso detenute, disponendo l'avvio di un processo di revisione dell'organizzazione dei propri servizi sul territorio in direzione di un progressivo ridimensionamento ed efficientamento degli stessi.

Due i criteri guida nella redazione del piano:

- da una parte, l'inerenza dell'oggetto sociale con la "mission" istituzionale del Comune, il quale – qualificandosi come ente a fini generali e quindi come interprete primario degli interessi provenienti dalla comunità in esso stanziata – ha la facoltà di determinare da sé i propri scopi e decidere quali attività, selezionate in base a criteri di discrezionalità politico-amministrativa, assumere o dismettere in un dato contesto storico;
- dall'altra parte, l'equilibrio economico della gestione, inteso come sintesi di efficacia ed efficienza dell'organizzazione aziendale, laddove la prima concerne il grado di soddisfacimento dei bisogni sociali e quindi il rapporto tra risultati ottenuti ed obiettivi perseguiti, mentre la seconda concerne la capacità di razionale impiego modalità delle risorse e quindi il rapporto tra produzione allestita e fattore impiegato.

## LE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Le misure di razionalizzazione, singolarmente elencate nel Piano Operativo per ogni partecipazione societaria, si uniformano ai criteri indicati dalla Legge di Stabilità 2015, che – senza assumere in toto l'approccio sviluppato dagli studiosi di scienza delle finanze (per cui *l'intervento pubblico nell'economia si giustifica solo se necessario a sopperire al fallimento del mercato privato, ossia all'incapacità di quest'ultimo di generare una massimizzazione del benessere economico*) – circoscrive comunque il campo d'azione delle partecipazioni societarie pubbliche entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante, interpretando così in senso rafforzativo la norma cardine del nostro ordinamento, rappresentata dall'art. 3 comma 27 e segg. della legge finanziaria 2008.

Misure che si possono così riassumere:

- **la riduzione del perimetro societario**, con la conseguente dismissione:
  - a) di tutte quelle partecipazioni ascrivibili alla tipologia dei cc.dd. servizi di interesse generale che – seppur astrattamente rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità rappresentate – non

siano più suscettibili nella sfera pubblica alla luce della progressiva evoluzione legislativa in materia e della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili;

- b) di tutte quelle partecipazioni ascrivibili alla tipologia dei cc.dd. servizi pubblici locali che abbiano perduto nel tempo – per l'evoluzione storica del contesto sociale e la maturità raggiunta dal mercato privato – i contenuti significativi dell'originaria funzione svolta al momento dell'acquisizione;
- c) di tutte quelle partecipazioni ascrivibili alla tipologia dei cc.dd. servizi strumentali che abbiano rivelato una gestione aziendale inadeguata a garantire il raggiungimento delle necessarie condizioni di equilibrio economico o comunque abbiano assunto un'organizzazione aziendale sovradimensionata rispetto alle necessità operative.

- **L'introduzione di misure di efficientamento**, attraverso l'individuazione – per le società strumentali o le società patrimoniali - di parametri standard dei costi e dei rendimenti, così come desumibili dai prezzi correnti di mercato, ovvero la riduzione del costo degli organi di amministrazione e il riequilibrio del rapporto tra numero di dipendenti e numero di amministratori.

## **RIDUZIONE DEL PERIMETRO SOCIETARIO**

### **Procedure di dismissione**

- 1) Con deliberazione consiliare n. 26/2015 è stata disposta la dismissione dell'intera quota di partecipazione (pari al 24% del capitale sociale) detenuta dall'Ente in **APEA RAIBANO Srl**, assoggettando tale dismissione alla previa verifica circa la volontà degli altri enti soci di esercitare, ex art. 10 del vigente statuto, il diritto di prelazione a loro spettante sull'acquisto.

Con determinazione dirigenziale n. 932/2015 – essendo risultata infruttuosa la procedura avviata per l'esercizio del diritto di prelazione – è stato approvato il bando di asta pubblica per la vendita a terzi della partecipazione detenuta, al valore stimato a patrimonio netto nell'importo di € 15.749,76.

- L'avvenuta diserzione dell'esperimento di gara ha indotto l'Ente ad avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 1 comma 569 della Legge n. 147/2013, così come richiamata dall'art. 1 comma 611 della Legge n. 190/2014.

Infatti, l'art. 1 comma 569 della Legge n. 147/2013 (*“la partecipazione non alienata mediante evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato”*) introduce uno speciale regime di exit dalle società pubbliche, prevedendo – in ipotesi di infruttuosità della procedura di gara – l'estromissione ipso iure del socio pubblico. Si tratta di uno strumento assolutamente peculiare, non sovrapponibile alla distinta e ben più articolata sequenza codicistica in materia di recesso, tant'è che, in attesa della liquidazione della quota, il socio cessato (diversamente dal socio receduto) perde i diritti sociali e le eventuali prerogative ad esso attribuite dall'atto costitutivo.

La sentenza TAR Lombardia Sez.Brescia n. 1305/2015, individuando la ratio di detta norma nella volontà del legislatore di arginare l'indiscriminata proliferazione delle società pubbliche, precisa che con l'adozione della stessa *“il legislatore*

*statale, se non impone direttamente l'uscita degli enti pubblici dalle società partecipate, non costringe certamente questi ultimi a rimanere prigionieri delle medesime; ne consegue che laddove l'ente, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non strategica la presenza nel capitale di una società, si verifica una situazione equivalente al divieto di mantenere partecipazioni estranee alle proprie finalità istituzionali di cui all'art. 3 comma 29 Legge n. 244/2007".*

L'art. 7 della Legge n. 125/2015, introducendo nel testo il comma 569-bis (*"le disposizioni del comma 569 si interpretano nel senso che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene all'assemblea dei soci"*) sembra depotenziare la portata innovativa dello speciale regime di exit previsto per le società pubbliche. Che però il reale obiettivo perseguito dal legislatore non possa configurarsi nei termini appena descritti emerge con qualche evidenza dalla formulazione adottata, ossia dall'autoproclamato carattere interpretativo del nuovo enunciato, inidoneo in quanto tale ad innovare il contenuto del precedente enunciato fino alla totale sconfessione dell'automatismo quivi previsto. Ed emerge anche "de iure condendo" dalla lettura della disposizione contenuta nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2016 (c.d. riforma Madia), ai sensi della quale *"in caso di mancata alienazione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter secondo comma"*.

\*\*\*\*\*

- 2) Con deliberazione consiliare n. 28/2015 è stata disposta la dismissione dell'intera quota di partecipazione (pari al 8,33% del capitale sociale) detenuta dall'Ente in **AGENZIA PER L'INNOVAZIONE Srl**, assoggettando tale dismissione alla previa verifica circa la volontà degli altri enti soci di esercitare, ex art. 7 del vigente statuto, il diritto di prelazione a loro spettante sull'acquisto.

Con determinazione dirigenziale n. 932/2015 – essendo risultata infruttuosa la procedura avviata per l'esercizio del diritto di prelazione – è stato approvato il bando di asta pubblica per la vendita a terzi della partecipazione detenuta, al valore stimato a patrimonio netto nell'importo di € 2.503,50.

- L'avvenuta diserzione dell'esperimento di gara ha indotto l'Ente ad accettare la proposta avanzata dalla società Aspes Spa di Pesaro per l'acquisto a trattativa diretta - al prezzo di € 2.503,00 e dunque pari al valore posto a base d'asta - della quota di partecipazione messa in vendita.

La stipula del relativo contratto di cessione è prevista nel mese di aprile 2016.

\*\*\*\*\*

- 3) Con deliberazione consiliare n. 32/2015 è stata disposta la dismissione dell'intera quota di partecipazione (pari al 8,40% del capitale sociale) detenuta dall'Ente in **ITINERA Srl**, condizionando l'aggiudicazione della relativa procedura di gara, ex art. 6 del vigente statuto, alla previa verifica circa la volontà degli altri enti soci di esercitare – sulla base del corrispettivo offerto dal terzo cessionario - il diritto di prelazione a loro spettante sull'acquisto.

Con determinazione dirigenziale n. 817/2015 è stato approvato il bando di asta pubblica per la vendita a terzi della partecipazione detenuta, al valore stimato a patrimonio netto nell'importo di € 4.365,14.

- L'avvenuta diserzione dell'esperimento di gara indetto dal Comune di Riccione, socio di minoranza – in uno con l'adozione di analoga procedura di dismissione da parte del Comune di Rimini, socio di maggioranza – ha indotto l'assemblea dei soci a deliberare nella seduta del 18.12.2015 l'anticipato scioglimento della società e la conseguente messa in liquidazione della stessa a partire dal 01.01.2016 (verbale rep. n. 2121/1558 a rogito della dott.ssa Linda Solaro Notaio in Rimini).

\*\*\*\*\*

- 4) Con nota del 22/03/2016 è stata rinnovata, a norma dell'art. 1 comma 569 Legge n. 147/2013, la comunicazione già avviata ad **AMIR Spa** in ordine al recesso dell'Ente dalla società medesima per l'intera quota di partecipazione in essa detenuta, pari allo 0,53% del capitale sociale; è stata rigettata, anche sulla scorta della summenzionata sentenza TAR Lombardia n. 1305/2015, la tesi societaria sull'inapplicabilità al caso di specie del nuovo meccanismo normativo di exit, essendo rimessa alla valutazione discrezionale dei singoli Enti la scelta delle caratteristiche dell'intervento pubblico nell'economia locale; è stata ribadita quindi la richiesta di rimborso della quota di partecipazione detenuta nella società in argomento, stimata presuntivamente – sulla base dei criteri dettati dall'art. 2437-ter secondo comma Cod.Civ.- nell'importo di € 255.589,00.

\*\*\*\*\*

- 5) La dismissione dell'intera quota di partecipazione (pari al 1,10% del capitale sociale) detenuta dall'Ente in **UNI.RIMINI Spa** ha subito un rallentamento, a causa dell'esigenza di ulteriori approfondimenti sull'intima coerenza della stessa con i fini istituzionali dell'Ente.  
Se è vero infatti che la suscettibilità della partecipazione in argomento tra quelle "indispensabili" al perseguimento di detti fini può apparire, in astratto, di difficile argomentazione; è altrettanto vero che l'attività sino ad oggi svolta dall'organismo (non sostenibile dal privato – stante l'assenza dello scopo di lucro - senza l'apporto e l'impulso del pubblico) ha contribuito in modo determinante alla nascita e al consolidamento del polo universitario riminese e dunque indirettamente allo sviluppo culturale della comunità di riferimento.

\*\*\*\*\*

- 6) La dismissione dell'intera quota di partecipazione (pari al 17,96% del capitale sociale) detenuta dall'Ente in **FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE Spa** ha subito anch'essa un rallentamento, a causa della necessità di affidare a un consulente esterno – stante la complessità dell'incarico - la redazione di apposita perizia di stima del valore di detta quota.  
Se infatti per le partecipazioni nelle società operanti prevalentemente con gli enti pubblici, come quelle di cui ai precedenti sub 1), 2), 3) e 4), il metodo di valutazione patrimoniale (che determina il valore dell'azienda sulla base del saldo algebrico tra i

singoli elementi dell'attivo e del passivo) poteva ritenersi adeguato; non altrettanto può dirsi per la partecipazione in una società operante sul mercato, come quella in argomento, la cui valutazione deve necessariamente tenere conto della capacità della stessa di generare profitti tali da garantire la remunerazione del capitale investito. La dismissione di Farmacie Comunali Spa è stata quindi rinviata al 2016.

## **INTRODUZIONE DELLE MISURE DI EFFICIENTAMENTO**

- 1) E' stato approvato con deliberazione consiliare n. 27/2015 il Regolamento per il controllo delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente; Regolamento le cui linee guida prevedono:
  - a) l'assegnazione ai diversi organi di governo - nel rispetto delle competenze ad essi normativamente riservate - di una più estesa partecipazione alla gestione societaria, riconoscendo in particolare al Consiglio Comunale precisi poteri in materia di indirizzo, programmazione e approvazione delle operazioni sociali di natura straordinaria;
  - b) l'istituzione di un organismo tecnico denominato "Comitato per la governance" - costituito da Sindaco, Assessori e Dirigenti di riferimento - demandando allo stesso la traduzione degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio Comunale nei piani industriali e finanziari della società, oltre all'attuazione di un'efficace azione di controllo degli atti sociali.
- 2) E' stato approvato con deliberazione consiliare n. 40/2015 il nuovo statuto di **SIS Spa**, volto a garantire la piena rispondenza dell'assetto societario alle indicazioni provenienti dal Legislatore, attraverso le modifiche di cui infra:
  - a) la previsione della figura dell'Amministratore Unico, che mira a perseguire la riduzione del costo degli organi di amministrazione e il riequilibrio del rapporto tra numero di dipendenti e numero di amministratori;
  - b) la ridefinizione delle attività costituenti l'oggetto sociale, che mira a circoscrivere l'azione della società entro il perimetro di propria pertinenza, evitando quella commistione tra "servizi pubblici" e "servizi strumentali" vietata da specifiche disposizioni legislative (art. 13 Legge n. 248/2006) e ribadita da uniformi pareri della giurisprudenza amministrativa e contabile;
  - c) l'introduzione di clausole limitative dell'autonomia gestionale degli organi sociali, che mira a presidiare l'indispensabile vincolo di genesi e di scopo tra enti soci e società.
- 3) Sono stati avviati i percorsi per la revisione dei corrispettivi afferenti la gestione di alcuni servizi svolti in favore dell'Ente da **Geat Spa** (manutenzione del patrimonio immobiliare, manutenzione del verde pubblico, lotta antiparassitaria, manutenzione delle strutture portuali) in uno con l'ottimizzazione di tutti i processi aziendali relativi a tali prestazioni, per un risparmio quantificato allo stato in € 500.000,00 oltre IVA.
- 4) E' stata sottoposta alla valutazione dell'assemblea dei soci di **Romagna Acque Spa**, in adesione agli orientamenti assunti da altri Enti, la proposta di incorporazione in quest'ultima di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio.

La proposta (approvata nella seduta del 16.12.2015) – inserendosi nel solco già tracciato dalla Regione Emilia-Romagna con la legge di riordino istituzionale n. 13/2015 – prefigura un nuovo modello di governo delle strategie di politica economica perseguibili in materia, ponendo le basi per la realizzazione di aree vaste interprovinciali destinate a rafforzare gli strumenti di concertazione fra gli enti soci e a consentire il conseguimento di economie di scala con conseguente aumento di efficienza e correlata diminuzione dei costi.

In ragione della particolare complessità del progetto – che dovrebbe realizzare l'integrazione patrimoniale di strutture societarie assai diverse tra loro (fusione per incorporazione nel caso di SIS Spa e AMIR Srl, operanti nel territorio della provincia di Rimini; cessione dei rispettivi rami aziendali nel caso di Unica Reti Spa e Ravenna Holding Spa, operanti nel territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna) – l'assemblea di Romagna Acque Spa ne ha deliberato la suddivisione in più fasi, cronologicamente e logicamente articolate, con il coinvolgimento tanto dei rappresentanti di tutte le società degli assets interessate dall'operazione, quanto dell'ente regolatore del servizio idrico ATERSIR.

La prima fase, afferente lo studio di fattibilità dell'operazione, dovrebbe concludersi entro i primi 4/5 mesi del 2016.

Riccione, li 31 MAR. 2016



Il Dirigente  
Settore Bilancio-Affari Generali  
Risorse Umane-Ufficio Legale  
Dott.ssa *Cinzia* Farinelli